Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus

29 aprile 2020

Ripresa delle attività dei Centri semiresidenziali per disabili dal 4 maggio 2020

L'art. 8 del D.p.c.m 26 aprile 2020 ha di fatto disposto la riapertura dei Centri diurni semiresidenziali per disabili dal 4 maggio 2020. L'articolo prevede infatti che "Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori."

Servizi sociali

La <u>Circolare n. 1/2020</u> ha definito il ruolo e le finalità dei servizi sociali nell'attuale fase emergenziale. Il documento ribadisce l'importanza che "il Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire, ed anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza; un ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della collettività, con particolari attenzioni verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell'emergenza, in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità di garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge n. 328/2000".

La Circolare ribadisce in più punti l'importanza che gli operatori sociali siano messi nelle condizioni di poter svolgere le attività loro assegnate in condizioni di sicurezza, ovvero in ambienti in cui sia possibile mantenere le distanze interpersonali raccomandate, e ove ciò non sia possibile, con l'ausilio di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale.

Inoltre, si raccomanda alle regioni di assumere il coordinamento territoriale dell'emergenza, come fatto da alcuni enti territoriali con l'emanazione di specifiche direttive. Per quanto riguarda il sottostante livello di governo, si auspica che, a livello territoriale, i servizi sociali comunali e di ambito operino anche in chiave di coordinamento di tutte le realtà che operano nel sociale, opportunamente raccordandosi, a tal fine, anche con i Centri Operativi Comunali COC, ove attivati dai Sindaci.

Il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile, avviene, ai vari livelli territoriali e funzionali, permettendo ai rappresentanti di ogni 'funzione operativa' (Sanità, Servizi sociali, Terzo settore, Telecomunicazioni, etc.) di interagire direttamente tra loro ai diversi 'tavoli decisionali' e nelle sale operative dei vari livelli, come il Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS), il Centro Operativo Comunale (COC) ed il Centro Operativo Misto (COM), avviando così in tempo reale processi decisionali collaborativi. I COC sono responsabili delle attività a livello comunale-locale e rispondono al sindaco o a un suo delegato (Legge 225/1992 – Art. 15).

In sintesi, la Circolare fornisce le seguenti indicazioni:

• Riconversione e reindirizzo delle risorse destinate all'attuazione delle condizionalità legate al Reddito di cittadinanza (Patto per il lavoro - Patto per l'inclusione sociale - PUC)

L'art. 40 del decreto legge n. 18 del 2020 ha sospeso per due mesi le condizionalità previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza (presa in carico diretta dei beneficiari ai fini della sottoscrizione dei patti per il lavoro e dei patti per l'inclusione sociale nonché l'attivazione e l'obbligo di partecipare a Progetti Utili alla collettività; - PUC). Pertanto, nel periodo di sospensione degli obblighi, la partecipazione delle famiglie

ad eventuali attività, anche se precedentemente concordate, può proseguire solo su base volontaria. Conseguentemente, la circolare sottolinea che gli enti territoriali possono assicurare continuità alle attività rivolte all'inclusione sociale dei nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, ma possono anche riconvertire le risorse a tal fine stanziate (anche in termini di personale) per far fronte ai bisogni assistenziali collegati al periodo emergenziale.

Tale indicazione è stata ripresa nel corso dell'esame al Senato del decreto legge n. 18 del 2020: all'articolo 40 è stato infatti aggiunto il comma 1-bis che riprende alla lettera tali contenuti.

· Rimodulazione dei servizi

La Circolare sottolinea l'importanza di rimodulare i servizi non essenziali, concentrando le risorse disponibili sui serizi ed interventi maggiormente utili nel momento emergenziale. In proposito, cita le misure già previste dal decreto legge n. 18 del 2020 per ovviare alla sospensione dei centri semiresidenziali diurni (art. 47 del decreto legge n. 18 del 2020) e dei servizi educativi e scolastici (art.48 del decreto legge 18 del 2020), e, al contempo, enumera gli interventi e i servizi di cui non è stata prevista alcuna sospensione quali i consultori, i SERT ed i centri per i senza tetto: servizi strumentali al diritto alla salute o ad altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche).

• Coordinamento fra Terzo settore e servizi sociali pubblici territoriali

La Circolare sottolinea il ruolo fondamentale degli enti del Terzo settore, opportunamente coordinati dai servizi sociali pubblici territoriali, nell'erogazione dei servizi a domicilio in sostegno delle fasce deboli della popolazione. Rientrano tra tali servizi (da erogare in condizioni di sicurezza, quindi mantenendo il distanziamento interpersonale o, ove non possibile, per la natura del servizio erogato, utilizzando i presidi sanitari necessari), quelli svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio quali: servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche il disbrigo di pratiche o il pagamento di bollette. Servizi spesso svolti in accordo con gli assistenti sociali di riferimento e quindi necessari per la salute e la soddisfazione di bisogni primari degli utenti. Non bisogna infine dimenticare che i servizi a domicilio sono diventati di centrale importanza per tutti coloro che sono posti in sorveglianza attiva (anche interi nuclei familiari), e quindi impossibilitati a lasciare le proprie abitazioni anche per esigenze indifferibili, quali la spesa alimentare o il rifornimento di medicinali.

· Ambiti di attività particolarmente critici

La Circolare segnala poi gli ambiti che definisce particolarmente critici

1. Necessità di rimodulare le prestazioni, anche in domiciliari, a seguito della possibile sospensione dei centri diurni semiresidenziali e dei servizi educativi e scolastici

La Circolare ricorda quanto disposto dall'art. 47 del decreto legge n. 18 del 2020 circa le modalità di erogazione, nel periodo di sospensione dell'attività dei centri diurni semiresidenziali, della componente sanitaria dei servizi resi agli anzianie e ai disabili. In tal senso, viene fatto carico all'Azienda sanitaria di riferimento di individuare i servizi ad alta componente sanitaria non differibili, da erogarsi, se possibile e in accordo con gli enti gestori, nelle medesime strutture. Per quanto riguarda la componente sociale dei servizi e degli interventi resi alla stessa utenza, nel caso in cui le strutture non possano adeguarsi a standard di sicurezza, l'art. 48 del medesimo decreto propone l'attivazione di inteventi domiciliari. A seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici, tali interventi sono proposti anche a sostegno dei minori. Per tali finalità, l'art. 48 sottolinea che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi del personale già impiegato in tali servizi, dipendente dai soggetti privati in convenzione, concessione o appalto. Viene lasciata libertà alle amministrazioni competenti di scegliere le modalità attuative dei servizi, sia rispetto ai luoghi in cui effettuarli (presso il domicilio del beneficiario, in modalità da remoto, presso le stesse strutture, se disponibili) sia rispetto ai modi, prevedendo la possibilità che i servizi sociali pubblici possano realizzare una eventuale co-progettazione con gli Enti gestori per implementare nuovi tipi di intervento nel rispetto degli standard di sicurezza (distanziamento sociale, sanificazione degli ambienti, etc.) impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, e adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. La Circolare enumera poi le tipologie di tali strutture: Centri diurni per persone con difficoltà, compresi i servizi di mensa, di igiene personale, gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e persone con disabilità, i centri di ascolto per famiglie che erogano tra l'altro consulenze specialistiche (quali attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell'autorità giudiziaria), centri antiviolenza, comprensivi dei centri anti tratta. La Circolare sottolinea che tali Centri, nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche, etc.), possono continuare ad operare, individuando le modalità organizzative più idonee anche in riferimento, ove rilevi, a quanto previsto dai citati artt. 47 e 48 del decreto legge n. 18 del 2020.

I contenuti degli artt. 47 e 48 del decreto legge n. 18, hanno provocato un ampio dibattito e numerosi contributi di riflessione. Fra gli altri si segnalano:

Alceste Santuari, <u>Gli ETS e la sospensione delle attività a causa del Covid-19 Brevi riflessioni sulla portata dell'art.</u> <u>48, d.l. n. 18/2020</u>, 27 aprile 2020, in welforum.it;

Gli appalti di servizi sociali nel decreto "Cura Italia", 23 marzo 2020, in LegalTeam;

Con riferimento alla domiciliarità (cfr. art. 22, comma 2, lett. b e lett. f della legge 328/2000), si evidenzia in particolare come essa appaia ancora più importante in un contesto nel quale vengono meno attività di sostegno offerte nell'ambito del sistema educativo e scolastico o ricreativo, in particolare qualora i familiari siano impegnati in attività lavorative per le quali non è possibile la modalità di lavoro agile dal proprio domicilio. La Circolare sottolinea infine l'importanza di interventi domiciliari nelle situazioni di particolare vulnerabilità familiari o di contesto, al fine di evitare che il peggioramento delle condizioni abbia effetti severi e irreversibili.

Di interesse, per approfondire la conoscenza delle reali condizioni dei minorenni e le possibilità di sfruttare i modelli di educazione a distanza messi a punto nel periodo emergenziale, si rinvia all'Indagine Istat " Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi". Come purtroppo consuetudine, dall'indagine emergono grandi differenze territoriali: la percentuale di famiglie senza computer supera il 41% nel Mezzogiorno, con Calabria e Sicilia in testa (rispettivamente 46% e 44,4%), ed è circa il 30% nelle altre aree del Paese. Più elevata nel Mezzogiorno anche la quota di famiglie con un numero di computer insufficiente rispetto al numero di componenti: il 26,6% ha a disposizione un numero di pc e tablet per meno della metà dei componenti e solo il 14,1% ne ha almeno uno per ciascun componente. Nelle regioni del Nord la proporzione di famiglie con almeno un computer in casa è maggiore; in particolare a Trento, Bolzano e in Lombardia oltre il 70% delle famiglie possiede un computer e la quota supera il 70% anche nel Lazio. Nel Nord, inoltre, la percentuale di famiglie in cui tutti i componenti hanno un pc sale al 26,3%. L'indagine evidenzia inoltre che il 41,9% dei minorenni vive in abitazioni sovraffollate.

2. **Senza fissa dimora** (cfr. art. 22, comma 2, lett. a della legge 328/2000): opportunità di dare continuità ai servizi mense, ai servizi di accoglienza notturna, e agli sportelli per la distribuzione di beni di prima

massima sicurezza, la Circolare invita i servizi sociali pubblici territoriali a coordinarsi con gli enti di volontariato e le associazioni del terzo settore che affiancano i servizi comunali e di ambito, anche ai fini di individuare strutture alloggiative adeguate cui indirizzare i senza dimora, raccordandosi, ove attivati dal Sindaco, con i Centri Operativi Comunali COC per l'emergenza. La Circolare rinvia, per gli interventi emergenziali, al pieno utilizzo delle risorse al tal fine dedicate della "Quota servizi" del Fondo Povertà, pari a 20 milioni di euro per il 2020. La circolare infine sottolinea che le organizzazioni partner nazionali accreditate (Banco Alimentare Roma, Banco delle Opere di Carità, Caritas, Comunità, di Sant'Egidio, Croce Rossa e Fondazione Banco Alimentare) e, per loro tramite, le 10.000 organizzazioni partner operative sono informate della necessità di raccordarsi con i servizi comunali e i Centri Operativi Comunali al fine di una migliore pianificazione della distribuzione degli aiuti.

3. Colloqui telefonici con i soggetti in carico La Circolare evidenzia come l'attuale contesto emergenziale potrebbe avere effetti particolarmente forti su soggetti già caratterizzati da elementi di fragilità , sia di tipo fisico che psicologico. Pertanto, si auspica un potenziamento ed una pro-attività dei servizi di ascolto, anche per via telefonica e telematica delle persone in carico (cfr. art. 22, comma 2, lett. i della legge 328/2000).

Sul punto si segnala la Circolare del Ministrero della salute <u>COVID-19. Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 24 aprile 2020 che fornisce indicazioni pratiche anche sulla gestione dei Centri diurni che si occupano di disturbi mentali, con l'intento di declinare le direttive per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 nella specificità; dei livelli di assistenza erogati dai DSM e dai servizi di NPIA, offrendo al contempo un testo di riferimento. Più in particolare, si auspica la riduzione delle attività; delle strutture semiresidenziali in modo da limitare il numero di presenze contemporanee di persone, riservandole ai pazienti per cui vi è; necessità; inderogabile di supporto diurno. Si consiglia pertanto di definire con ciascun utente un programma alternativo (colloqui individuali programmati presso il CSM di persona o telefonici, se possibile in videochiamata). A tal fine, si prevede il potenziamento della capacità; dei servizi e degli operatori delegati alle attività; di videochiamate individuali e di gruppo, continuando tuttavia a porre particolare attenzione alla condizione di vita degli utenti e alle condizioni di salute del nucleo familiare di appartenenza.</u>

4. **Violenza domestica** Del pari viene richiamata l'attenzione su tutte le situazioni di forte vulnerabilità per donne e minorenni che necessitano l'attivazione di misure urgenti di protezione e di coinvolgimento tempestivo dell'Autorità Giudiziaria.

Risorse

La Circolare ricorda che il PON Inclusione FSE 2014 - 2020 prevede il sostegno degli interventi volti al rafforzamento dei servizi sociali territoriali e dei servizi per le fasce più vulnerabili della popolazione tramite i progetti approvati con:

- l'<u>Avviso 3/2016</u> che ha destinato 486 milioni di euro agli Ambiti territoriali per potenziare i servizi sociali dedicati ai beneficiari delle misure di sostegno al reddito e per sostenere interventi di inclusione sociolavorativa loro rivolti, da realizzarsi nel periodo 2016-2019. Nel marzo 2019 la scadenza per l'attuazione di tali interventi è stata prorogata al 31 dicembre 2020;
- l'Avviso 4/2016 indirizzato al finanziamento degli interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione dei senza dimora. Le risorse destinate al finanziamento dei progetti a valere su tale Avviso ammontano complessivamente a 50 milioni di euro, di cui 25 a valere sul PON Inclusione e 25 a valere sul PO I FEAD. Per il PON Inclusione gli interventi previsti sono quelli riconducibili agli assi 1 e 2 e, in particolare, all'azione 9.5.9 (Progetti in aree urbane per il potenziamento della rete dei servizi per il sostegno alle persone senza dimora). Inizialmente previste nel periodo 2016-2019, le attività sono state prorogate al 31 dicembre 2020 con Decreto Direttoriale n. 167 del 3 maggio 2019. I progetti finanziati sono conformi alle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta, con le quali il Ministero ha fornito gli indirizzi ai diversi livelli di governo per assicurare interventi organici e strutturati per le persone senza dimora e con particolari fragilità, sostenendo l'adozione di un modello strategico integrato di intervento dei servizi sociali orientato verso i metodi innovativi dell'housing first e dell'housing led, in base ai quali il reinserimento in un'abitazione rappresenta il punto di partenza dell'avvio di un percorso di inclusione sociale.
- l'<u>Avviso 1/2019 PalS</u>, pubblicato il 27 settembre 2019, è rivolto agli Ambiti territoriali, e sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà. La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso ammonta a 250 milioni di euro. Le proposte progettuali devono essere in linea con gli interventi già ammessi a finanziamento con l'Avviso 3/2016 e coerenti con le <u>Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale</u>. In particolare le azioni devono riguardare il rafforzamento dei servizi sociali, gli interventi socio educativi e di attivazione lavorativa e la promozione di accordi di collaborazione in rete.

COVID-19, misure di solidarietà alimentari: ordinanza Prot.Civ. 658/2020

In merito alle misure relative alle **donazioni per solidarietà sociale**, si segnala <u>l'ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658</u> del 29 marzo 2020, con la quale si assegnano **fondi aggiuntivi per complessivi 400 milioni di euro ai Comuni**, utilizzabili con procedure semplificate per misure urgenti di **solidarietà alimentare**. Il riparto dell'assegnazione per "emergenza alimentare" è stabilito in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 dell'ordinanza (80% popolazione; 20% distanza tra redditi pro capite comunali

inferiori alla media nazionale e la stessa media; minimo di 600 euro per i comuni piccolissimi e maggior contributo per Comuni dell'originaria "zona rossa"). I comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle donazioni così ricevute si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto in esame (*Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrato all'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), di: buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; generi alimentari o prodotti di prima necessità. I comuni possono avvalersi degli enti del Terzo settore per l'acquisto e per la distribuzione di tali beni. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

Il 30 marzo 2020, l'ANCI ha diramato una Prima nota di indirizzo, con l'obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur nelle difficoltà operative che i Comuni vivono a causa dell'emergenza. Nella Nota è precisato che i Comuni possono acquistare: buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale, generi alimentari o prodotti di prima necessità. Gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016). Ferma restando la discrezionalità degli Enti Locali, la Nota sottolinea che l'Ordinanza non prescrive l'obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale suii criteri per l'individuazione della platea di beneficiari delle misure di cui trattasi.La competenza in merito all'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è - dall'Ordinanza - attribuita all'Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune. L'ufficio individua la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno. L'ANCI ritiene che sia possibile procedere con semplici modelli di autocertificazione che consentano la richiesta di accedere celermente alle misure del decreto, ai possibili aventi diritto. Tra le varie modalità, è consentito l'accesso alle misure attraverso avviso aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.

Sul sito dell'ANCI, I Comuni al tempo dell'emergenza. Come si stanno organizzando per i buoni spesa.

Impiego degli operatori volontari del servizio civile universale nell'ambito dell'emergenza coronavirus

La circolare del 4 aprile 2020 del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale fornisce agli enti accreditati indicazioni in relazione all'impiego degli operatori volontari del servizio civile universale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo la riattivazione dei progetti sospesi e l'avvio dei nuovi. Tra le novità previste dalla circolare, la possibilità di svolgere attività presso la sede originaria di attuazione del progetto o presso la sede di altro ente, anche sulla base di gemellaggio, seguendo quanto previsto dalle normative vigenti in termini di spostamenti e di distanziamento sociale, oppure operare "da remoto", nonché possibilità di utilizzare, da parte di una stessa associazione, entrambe le modalità di lavoro. Previste inoltre una serie di proroghe per le attività di formazione generale e specifica rispetto alle tempistiche progettuali e la possibilità di rimodulare gli strumenti di monitoraggio e valutazione. In caso di riattivazione del progetto, sia essa con procedura ordinaria o con rimodulazione, è necessario acquisire preventivamente il consenso dei singoli operatori volontari rispetto alla ripresa delle attività e alle novità introdotte. Qui le Faq Riattivazione progetti sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Precedentemente, alla luce di quanto previsto dal D.p.c.m. del 9 marzo 2020, la <u>circolare del 10 marzo 2020</u> aveva fornito le prime indicazioni agli enti di servizio civile circa l'impiego degli operatori volontari, annullando e sostituendo le precedenti circolari di pari oggetto del 24 e 25 febbraio, del 2, 6 e 8 marzo 2020. In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e in virtù della

previsione di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori [...], nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute" la circolare aveva disposto la sospensione dei progetti di servizio civile sull'intero territorio nazionale e la conseguente sospensione dal servizio degli operatori volontari. Le suddette sospensioni erano fissate fino al 3 aprile, ed erano da intendersi, in considerazione della straordinarietà della situazione, come ulteriori giorni di permesso straordinario per causa di forza maggiore, in aggiunta a quelli indicati dalle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale" del 14 gennaio 2019. Per progetti di particolare e rilevante utilità, comunque funzionali alla situazione di emergenza in corso, gli enti, una volta verificato la presenza di adeguate condizioni, potevano comunque valutare la prosecuzione delle attività. In tal caso, acquisito il preventivo consenso da parte degli operatori volontari, si era tenuti a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento, affinché non venisse applicata la sospensione del progetto e fosse consentito al Dipartimento stesso di ottemperare agli adempimenti connessi alla gestione degli operatori volontari.

Norme per la riduzione dell'orario di lavoro

Vengono poi introdotte alcune **norme speciali a sostegno dei lavoratori per la riduzione dell'orario di lavoro**.

Congedi parentali

In particolare, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica, si riconoscono:

- ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni INPS a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore un congedo, continuativo o frazionato, di durata complessiva non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni (o anche di età superiore nei casi di figli con disabilità grave), con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e con il riconoscimento della contribuzione figurativa;
- la possibilità (prevista anche per i lavoratori autonomi iscritti alle casse privatizzate) di fruire, in alternativa ai suddetti benefici e in presenza dei medesimi presupposti, di un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato), nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica;
- ai lavoratori dipendenti privati in presenza di figli minori tra i 12 e i 16 anni e a condizione che nel
 nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o
 non lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi
 per l'infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di
 contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili, che si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile riconosciuti dalla L. 104/199.

Per un approfondimento circa i dati relativi al bonus babysitting e ai congedi straordinari, si rinvia all'apposita <u>sezione</u> del sito INPS.

Bonus lavoratori

A seguito della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, viene riconosciuta (entro diversi limiti di spesa) un'**indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore dei seguenti soggetti**, qualora non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:

- a. dei **liberi professionisti** (titolari di partita IVA) iscritti alla Gestione separata INPS e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione);
- b. dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività

commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali);

- c. dei **lavoratori dipendenti stagionali** del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- d. degli **operai agricoli** a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- e. di lavoratori **iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro
- f. di **titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive** nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche (tale indennità è erogata dalla società Sport e salute S.p.A..

Le suddette indennità (ad eccezione di quella prevista a favore dei collaboratori presso federazioi sportive) non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.

Si ricorda che è prevista l'erogazione di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) operanti nei comuni delle cd. zone rosse al 23 febbraio 2020.

Per un approfondimento circa i dati relativi al predetto bonus, si rinvia all'apposita <u>sezione</u> del sito INPS. Per una disamina più approfondita circa la distribuzione, nel periodo dal 14 al 20 aprile del 2020, del predetto "bonus 600 euro" per i lavoratori autonomi, gli stagionali del turismo, ilavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori dello spettacolo, si rinvia al documento <u>"Prime evidenze sui pagamenti connessi al DL Cura Italia n. 18/2020"</u>, realizzato mediante una collaborazione tra l'INPS e la Banca d'Italia.

Viene, inoltre, istituito, il **Fondo per il reddito di ultima istanza**, volto a garantire - nel limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020 - misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa. Con <u>decreto interministeriale del 28 marzo 2020</u>, una quota parte del suddetto fondo, pari a 200 milioni di euro per il 2020, viene destinata al **sostegno al reddito in favore dei lavoratori iscritti alle casse professionali in via esclusiva**, come specificato dal <u>decreto legge n. 23 del 2020</u>.

Infine, si prevede l'erogazione di un **bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti**, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Le risposte all'emergenza

• Il Forum Disuguaglianze e Diversità (ForumDD) e l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) hanno formulato una proposta operativa per fronteggiare la caduta di reddito delle famiglie dovuta alla crisi innescata dalla diffusione della pandemia Covid-19. L'obiettivo primario consiste nell'evitare da subito il diffondersi dell'impoverimento e l'acuirsi delle disuquaglianze. La proposta è presentata come integrativa alle misure già introdotte dal Decreto "Cura Italia". Le due principali novità; sono costituite dall'introduzione del SEA e del REM.Il Sostegno di Emergenza per il Lavoro Autonomo (SEA) sostituisce il bonus di 600 euro una tantum per gli autonomi, cogliendone e sviluppandone la novità:: tutelare il lavoro autonomo. L'importo del SEA non è; in somma fissa indistinta, come nella suddetta misura, bensì; cambia in base alle diverse situazioni. Il suo obiettivo principale consiste nel sostenere chi è; in più; grave difficoltà;: pertanto l'ammontare del contributo è; determinato in modo progressivo secondo le condizioni economiche del nucleo del lavoratore autonomo. Il SEA punta, inoltre, a mantenere la capacità; produttiva del lavoro autonomo. Dunque, il suo valore è; parametrato anche alla perdita di guadagno (in proporzione al proprio volume abituale di attività;), così; da supportare in modo più; intenso chi ne è; stato maggiormente colpito.Il Reddito di Cittadinanza per l'Emergenza (REM) utilizza i dispositivi del Reddito di Cittadinanza e lo sostituisce per i nuovi richiedenti per il periodo di vigenza. Il suo obiettivo consiste nel costruire subito una diga contro l'impoverimento, raggiungendo rapidamente tutta la popolazione in condizione di necessità; non toccata da altre prestazioni di welfare. In questa prospettiva diventa cruciale facilitarne l'utilizzo da parte di tutti coloro che, pur possedendone i requisiti, non ne hanno sinora considerato l'impiego e adattarne temporaneamente i requisiti alla situazione di

emergenza. Di conseguenza, rispetto al Reddito di Cittadinanza sono previsti: informazione automatica agli aventi diritto; drastica semplificazione della documentazione necessaria per beneficiare della misura; velocizzazione delle procedure per l'erogazione del trasferimento; modifica dei vincoli di accesso legati al patrimonio mobiliare e immobiliare; allentamento temporaneo delle sanzioni legate alla condizione di lavoro irregolare e altro. Quasi tutti i paesi del mondo si stanno muovendo o si sono già; mossi in questa direzione: l'Italia ha l'opportunità; di poter operare a partire da uno strumento che già; esiste. è; irragionevole non farlo.

- Alleanza per la povertà ha pubblicato un documento in cui viene richiesto il potenziamento delle misure di sostegno al reddito a partire dal reddito di cittadinanza "per coloro che si trovano in difficoltà economica in questa fase di assenza di lavoro". Il documento descrive poi in sette punti le misure da adottare nella "fase 2", tra cui il "riequilibrio degli importi del beneficio tra le famiglie proprietarie di abitazione e le famiglie con minori e più numerose"; lo sviluppo di analisi preliminari per indirizzare al meglio i beneficiari nei percorsi di inclusione socio-lavorativa; il rafforzamento dei servizi sociali; il ripristino di un piano nazionale o di programmi pluriennali per la lotta alla povertà e all'esclusione, insieme a luoghi di confronto permanente con le principali organizzazioni coinvolte nel contrasto alla povertà. L'Alleanza ricorda infine la necessità di assumere provvedimenti concreti per i senza fissadimora e una modifica sulla contabilizzazione del reddito da lavoro nel calcolo dell'indicatore che consenta o meno di accedere al reddito di cittadinanza.
- Investing in children e Alleanza per l'Infanzia rivolgono la loro proposta al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, soprattutto a quella parte di minori che vivono gravi situazioni di deprivazione materiale, contesti in cui spesso l'apprendimento non è promosso e tutelato. Conseguentemente, per le due associazioni, la misura della chiusura delle scuole deve essere accompagnata da azioni volte a sostenere le famiglie con problemi economici o residenti in zone in cui è forte il problema della dispersione scolastica. Sarà compito del Governo, di concerto con gli Enti Locali e le istituzioni scolastiche garantire: la messa a disposizione, per ogni minore, di strumenti elettronici per la didattica digitale e la connessione internet, a titolo personale o facendo ricorso a servizi che li rendano fruibili; la disponibilità di insegnanti ed educatori professionali a sostegno dello svolgimento delle attività didattiche e lo studio a livello domiciliare; pasti a mezzogiorno per i bambini più indigenti con modalità alternative alla mensa scolastica; una copertura economica per le azioni didattiche ed educative con finanziamenti straordinari.
- Le risposte della filantropia al COVID-19: sul sito di <u>Italianonprofit</u> una mappa di come fondazioni, aziende e privati stanno supportando l'emergenza del coronavirus e di come stanno destinando i finanziamenti.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Confindustria: <u>Proposte condivise per far fronte all'emergenza da COVID-19</u>.
- Iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria, Audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia e del Capo del Servizio Stabilità; finanziaria della Banca d'Italia presso la Commissione d'Inchiesta sul sistema bancario, Roma 15 aprile 2020